



Successivamente, in prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n. 4 all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

"Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune. Anno 2016".

Relaziona sull'argomento il Sindaco che, preliminarmente, richiama la deliberazione consiliare dello scorso anno con cui è stato stabilito, in base all'attuale normativa in materia, di mantenere la quota di partecipazione nel GAL "Conca Barese" e di avviare la cessione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale srl". In particolare, evidenzia che l'Ente ha affrontato quest'ultima complessa procedura, con il supporto del proprio legale, che ha condotto ad approvare una perizia di stima asseverata per la cessione sia della quota che della titolarità della farmacia. Quindi illustra l'innovativa recentissima sentenza del TAR Puglia che ha riconosciuto le ragioni del Comune in merito all'obbligo di sottoscrizione del contratto di servizio.

Entra in aula il consigliere Giuseppe COSOLA. Risultano presenti n. 13 consiglieri, assenti n. 4 (Cassano, Nicassio, Acquasanta, Lanera).

Di seguito, richiede ed ottiene la parola il consigliere Francesco COSTANTINI il quale chiede se l'attuale contenzioso riguarda anche la valutazione della responsabilità degli amministratori privati che hanno condotto ad una progressiva erosione del capitale della farmacia.

Il Sindaco precisa che, oltre al contenzioso presso il TAR Puglia, il Comune ha avviato anche un giudizio civile presso il Tribunale di Bari per l'annullamento della delibera dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio e di determinazione dei compensi per gli amministratori della società. Al termine di questo giudizio si potrà valutare la sussistenza della responsabilità degli amministratori privati.

Viene interpellato anche il Segretario Generale, che conferma quanto evidenziato dal Sindaco, precisando che il TAR gli ha assegnato il compito di redazione e sottoscrizione del contratto di servizio sopra descritto.

Il dibattito relativo all'intero argomento viene registrato con sistema informatico. Dello stesso sarà reso verbale a parte curato da ditta specializzata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udite** la relazione del Sindaco e l'esposizione dei consiglieri;

**Premesso** che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";

**Premesso** che il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione, o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

**Premesso** che il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire e che tale piano sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

**Premesso** che sempre il comma 612 prevede che i sindaci predispongono entro il 31 marzo 2016 una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

**Visto** che il successivo comma 613 dispone che "Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria", mentre il comma 614 prevede che "nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015";

**Vista** la deliberazione C.C. n. 7 del 30/04/2015, con cui si approvava definitivamente il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate, definito con Decreto Sindacale del 31/03/2015 sulla base dell'analisi dettagliata contenuta nell'allegata relazione tecnica effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali,

**Dato Atto** che il suddetto Piano, per le motivazioni ivi contenute, prevedeva di mantenere la partecipazione nella società "GAL CONCA BARESE S.c.m. a r.l.", mentre stabiliva di avviare entro il 31/12/2015 la cessione della partecipazione nella società "FARMACIA COMUNALE ADELFA S.r.l.";

**Vista** la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo 2015, approvata con Decreto Sindacale n. 7 del 31/03/2015, con cui, in particolare, si evidenziano nel dettaglio tutte le attività svolte dall'Ente per l'avvio della cessione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l."

**Dato Atto** che la suddetta Relazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune;

**Atteso** che risulta necessario procedere all'approvazione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2016;

**Considerato** che lo schema di piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), che viene proposto al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva, è stato predisposto, definito ed approvato dal Sindaco, con Decreto Sindacale n. 9 del 31/03/2016; sulla base dell'analisi dettagliata contenuta nell'allegata relazione tecnica effettuata dal Responsabile del Settore Affari Generali;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti, assenti n. 4 (Cassano, Nicassio, Acquasanta, Lanera)

#### **DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** della Relazione, conservata agli atti d'ufficio, sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2015, approvata con Decreto Sindacale n. 7 del 31/03/2015, con cui, in particolare, si evidenziano nel dettaglio tutte le attività svolte dall'Ente per l'avvio della cessione della partecipazione nella società "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l."

2. **DI APPROVARE** definitivamente, per tutte le considerazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2016, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

3. **DI DISPORRE** che il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune per l'anno 2016 sia trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

4. **DI DISPORRE** altresì che il suddetto Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune sia pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione con voti favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti, assenti n. 4 (Cassano, Nicassio, Acquasanta, Lanera)

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive.

F.to IL PRESIDENTE DI CONSIGLIO

Antonio FERRANTE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ernesto Lozzi

---

**PARERI EX ART. 49 C. 1 Decreto Lgs 18-8-2000, n. 267**

REGOLARITÀ TECNICA parere: Favorevole

REGOLARITÀ CONTABILE parere: Favorevole

IMPEGNO n. //



F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sig. LEUCE Filippo

Cap. //

F.to IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
//

---

**RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Il presente atto resterà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna

- 2 MAG. 2016 (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs. 18-8-2000, n. 267).

L'affissione, a ministero del Segretario Generale, sarà eseguita dal Messo Comunale.

VISTO per l'avvenuta affissione.

F.to IL MESSO COMUNALE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ernesto Lozzi

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna - 2 MAG. 2016 (Art. 124 c. 1 Decreto Lgs 18-8-2000; n. 267).

F.to IL MESSO COMUNALE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ernesto Lozzi

---

**ESECUTIVITÀ'**

È divenuta esecutiva il 20-04-2016;

◇ decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134 Lgs. 18-8-2000, n. 267);

✱ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ernesto Lozzi

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Ernesto Lozzi

# COMUNE DI ADELFA

## Provincia di Bari

# Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)  
Piano di razionalizzazione delle società

## IL SINDACO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune e lo sottopone al Consiglio comunale per la sua approvazione definitiva. Il piano è corredato della relazione tecnica formulata dal Responsabile del Settore Affari Generali.

### I – Introduzione generale

#### 1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.



I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs.33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del Sindaco.

### **3. Attuazione**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.



L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## II – Le partecipazioni dell'ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Adelfia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Farmacia Comunale Adelfia Srl con una quota del 18,34%.
2. GAL CONCA BARESE S.c.m. a r.l. con una quota del 4,18%

### III - Il Piano operativo di razionalizzazione

Il presente piano operativo di razionalizzazione, che sarà definitivamente approvato ed attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio comunale, prevede di attuare nel corso dell'anno 2016 una riduzione del numero delle partecipazioni del Comune.

In particolare si prevede di mantenere unicamente, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, la partecipazione nella seguente società:

1. GAL CONCA BARESE S.c.m. a r.l.

Sarà invece attuata, entro il 31/12/2016 la cessione della partecipazione nella seguente società:

1. Società Farmacia Comunale Adelfia s.r.l.

Alla luce delle considerazioni riportate di seguito nella relazione tecnica, il Comune intende attuare entro il 31/12/2016 la cessione della titolarità e della propria quota di partecipazione nella società, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali e composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.


Tale cessione è stata già avviata in base al Piano Operativo 2015, le cui attività sono state oggetto di relazione di cui al Decreto Sindacale n. 7 del 31/03/2016 e sarà completata entro il 31/12/2016.

Si prevede che dalla cessione potranno conseguire per il Comune i seguenti risparmi:

- risparmi per ulteriori versamenti o per diminuzione della propria quota a seguito di aumento di capitale per ripiano perdite.
- introito del prezzo di cessione.

Adelfia li 31/03/2016

IL SINDACO  
Aw. Vito Antonio ANTONACCI





## RELAZIONE TECNICA

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Adelfia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Farmacia Comunale Adelfia Srl con una quota del 18,34%.
2. GAL CONCA BARESE S.c.m. a r.l. con una quota del 4,18%

### 2. Il Piano operativo di razionalizzazione

#### 2.1. Società Farmacia Comunale Adelfia Srl – sede legale in Adelfia alla Via Rutigliano 10/a – C.F.: 05525600721

La Società Farmacia Comunale Adelfia Srl è di proprietà del Comune di Adelfia per una quota, alla data odierna, pari al 18,34%, sul capitale sociale di € 130.000,00.

La Società è stata costituita con atto notarile del 20/04/2000 redatto dal Notaio Cesaroni Massimo di Polignano a Mare, repertorio n. 88206.

Si evidenzia che alla costituzione della società il capitale sociale ammontava ad € 103.290,00 (equivalente di lire duecentomilioni) ed il Comune di Adelfia deteneva la medesima attuale quota nominale di € 23.848,02, corrispondente ad una quota del 23,09%. Successivamente, il 2 marzo 2005, l'Assemblea Societaria, a maggioranza privata, deliberò l'aumento del Capitale Sociale da € 103.290,00 a € 130.000,00 per provvedere al ripianamento della residua perdita iscritta nel patrimonio netto al 31.12.2003. L'aumento formò oggetto di variazione dell'Atto Costitutivo, redatto dal Notaio Alfredo Polito di Bari, repertorio 274940. L'aumento di capitale sociale fu sottoscritto esclusivamente da parte del Socio privato determinando la riduzione della quota di partecipazione al capitale sociale del Comune di Adelfia. Ad ogni buon conto si evidenzia che, l'articolo 6 dello Statuto vigente, preclude la possibilità che la quota di partecipazione dell'Ente pubblico (nella fattispecie il Comune di Adelfia) possa eccedere il 30%. Con il recente verbale di assemblea straordinaria del 28/04/2015, è stata deliberata, a maggioranza, la riduzione del capitale sociale ad € 42.293,00

L'oggetto della Società è la *"gestione di una farmacia nel territorio del comune di Adelfia, ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 9 della L. 475/1968, articolo 22 della L. 142/90 ed articolo 12 della L. 498/1992"*.

Il Comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia, a seguito di espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 01/06/1998 ed alla Determinazione Dirigenziale n. 234 del 27/03/2000.

La Società, pertanto, è stata costituita nell'anno 2000 per gestire la farmacia la cui sede venne determinata in via Rutigliano 10/a ad Adelfia (Ba).

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare *"un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale *"alla salute"*, è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio *"indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali"* di un Comune.

A norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la *"tutela della salute"* è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei Comuni che lo svolgono.

L'art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte *"le funzioni amministrative"* che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La "tutela della salute" e, nello specifico, il "servizio di pubblico di farmacia", pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo "amministrativo" come previsto dall'art. 13.

Altro elemento da prendere in considerazione è l'ulteriore condizioni prevista dal comma 611 dell'articolo 1 della L. 190/2014 lettera b) laddove prevede la "b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". Alla data odierna si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione della Società è composta da n. 3 Amministratori (di cui n. 2 nominati dal socio privato e n. 1 dal Comune) e nessun dipendente. L'attività, che forma oggetto sociale, è garantito dall'apporto in lavoro dei due Amministratori nominati dall'Assemblea, dotati dei requisiti di legge per svolgere la professione di farmacista ed iscritti nell'apposito albo, ai quali è riconosciuta una apposita remunerazione ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, anche se non tale da garantire il controllo del Comune sulla società, si conclude l'analisi con ulteriori dati contabili:

RISULTATO DI ESERCIZIO					
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
13.511	20.436	- 13.568	- 19.866	- 45.416	- 2.985

STATO PATRIMONIALE						
ATTIVO	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Immobilizzazioni	9.307	6.097	10.913	15.217	12.856	11.625
Attivo Circolante	326.840	371.661	388.047	276.927	216.697	197.461
Ratei e Risconti Attivi	1.271	1.091	1.192	1.168	236	1.045
<b>Totale Attivo</b>	<b>337.418</b>	<b>378.849</b>	<b>400.152</b>	<b>293.312</b>	<b>229.789</b>	<b>210.231</b>
PASSIVO	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2013
Patrimonio Netto	103.695	124.129	110.562	90.698	45.278	42.293
Fondo Rischi ed Oneri	-	-	12.150			
Trattamento Fine Rapporto	14.566	16.353	18.711	21.377		
Debiti	219.157	238.367	258.729	181.237	184.511	167.938
<b>Totale Passivo</b>	<b>337.418</b>	<b>378.849</b>	<b>400.152</b>	<b>293.312</b>	<b>229.789</b>	<b>210.231</b>

Si evidenzia che, come descritto in precedenza, Le perdite degli ultimi esercizi hanno determinato la diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo. Ai sensi dell'articolo 2482-bis del codice civile, gli amministratori, in occasione dell'Assemblea dei soci riunitasi in data 28/04/2015, è stata approvata a maggioranza, con voto contrario dell'Amministrazione Comunale di Adelfia, la riduzione del capitale sociale ad € 42.293,00.

E' quindi oltremodo evidente, dalla situazione sopra descritta, nonché dall'analisi dei dati economico-finanziari riepilogati nelle tabelle che precedono, che l'andamento economico ha segnato una costante riduzione da oltre un sessennio a questa parte:

Per quanto sopra il Comune, quindi, alla luce della Legge n. 190/2014, con deliberazione n. 7 del 30/04/2015 ha stabilito l'avvio della cessione della propria partecipazione nella società "Farmacia Comunale Adelfia srl".

A tale proposito, come già precisato nella suddetta deliberazione C.C. n. 7/2015, risulta necessario evidenziare la presenza di un contenzioso promosso dal Comune, innanzi al TAR Puglia, nei confronti del socio privato, finalizzato alla regolarizzazione e definizione dei rapporti tra Comune e società mista tramite la richiesta al Giudice adito dell'accertamento dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di servizio (circostanza mai effettuata dal socio privato che determinava una lunga vicenda giudiziaria civile aperta su vari fronti e conclusasi con la sentenza di 1° grado poi appellata dal soccombente socio privato) e della definizione dei contenuti dello stesso con effetto retroattivo, con provvedimento giudiziario che tenga luogo del contratto e che stabilisca la determinazione del canone da versare all'Ente in quanto consequenziale alla definizione dei reciproci rapporti.

Alla luce di ciò, il legale dell'Ente nella controversia "de quo", con nota prot. n. 5238 del 26/03/2015 nel dare atto di una chiara tendenza evolutiva del sistema che tende a disconoscere la corrispondenza del servizio farmaceutico alle finalità istituzionale del Comune, donde la generale tendenza dei Comuni tuttora titolari di siffatto servizio a dismettere le società o le partecipazioni aventi tale oggetto, nello stesso tempo precisa che:

*" Senonchè, rispetto ad un intento di dismissione, si deve rammentare che il caso di specie si connota per la presenza di un contenzioso riguardante fatti fondamentali del rapporto tra Comune e servizio, intermediato dalla Società mista. Sicchè una decisione di pura e semplice dismissione verrebbe a confrontarsi con situazioni non stabilizzate, che l'esito del contenzioso potrebbe modificare, sia quanto ai rapporti pregressi che relativamente a quelli presenti e futuri, sui quali innestare effetti e conseguenze della decisione. Visto che la legge impone una cadenzatura degli adempimenti secondo termini che non mi paiono perentori (per evidenti ragioni), ritengo pertanto prudente, prevedere che la (se) prevista dismissione venga concretamente realizzata nel momento in cui il contenzioso in atto sarà definito o, quanto meno, avrà dato esiti attendibili, sui quali fondare una prospettiva di ragionevole certezza. Ciò anche in considerazione del fatto che parte sostanziale del contenzioso riguarda vicende endosocietarie, su cui la eventuale decisione di dismettere o meno la partecipazione non può non avere influenza. Nel frattempo, evidenziando le nuove occorrenze derivanti dalle previsioni legislative e dai termini previsti, andrò a sollecitare il TAR alla definizione del ricorso pendente".*

Per le motivazioni sopra esposte, la suddetta deliberazione C.C. n. 7/2015 stabiliva, in particolare, che la cessione sarebbe stata avviata entro il 31 dicembre 2015. Il procedimento, però, doveva tenere conto, in ogni caso, responsabilmente e prudenzialmente, dell'evoluzione del contenzioso in corso con il socio privato, come analiticamente evidenziato dal legale dell'Ente.

In relazione al sopracitato contenzioso, R.G. n. 578/2014, in corso con la società, questo Comune, con note del 28/05/2015 e del 30/10/2015, ha comunque provveduto a investire il legale dell'Ente per la richiesta di anticipazione dell'udienza di decisione, che il TAR Puglia Bari, a seguito dei solleciti inoltrati, ha fissato per lo scorso 27/01/2016.

Nelle more dell'attesa della definizione del contenzioso (attesa rivelatasi particolarmente opportuna anche in considerazione del tenore dell'intervenuta sentenza del TAR Puglia di seguito descritta), questo Comune ha in ogni caso avviato le attività propedeutiche alla cessione della partecipazione societaria.

Infatti, con la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 1880 del 31.12.2015, si incaricava, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il Dr. Vito Fanelli –commercialista con studio in Bari - per la prestazione di servizio di supporto al RUP per la redazione di una perizia giurata di stima per la definizione del valore della quota comunale di partecipazione detenuta nella società partecipata "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l." e relativa titolarità della stessa farmacia comunale, finalizzata alla procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione.

In data 24.03.2016, prot. n. 5062, è stata depositata la perizia tecnica estimativa per la valutazione economica della Farmacia Comunale, asseverata in data 24.03.2016, dalla quale si evince che il valore della titolarità della Farmacia può essere fissato in misura non inferiore ad € 740.000,00,

mentre il valore della quota di partecipazione del Comune di Adelfia nella società "Farmacia Comunale Adelfia srl" può essere fissato in misura non inferiore a € 6.500,00.

Inoltre, con nota, acquisita al protocollo comunale al n. 5078 del 25/03/2016, l'avv. Felice Eugenio Lorusso ha trasmesso la sentenza del TAR Puglia – Bari – depositata il 24/03/2016, che accoglie il ricorso del Comune di Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla società "Farmacia Comunale Adelfia srl", chiarendo che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono due entità distinte, tanto che vi è la necessità di un contratto regolatorio. Di talchè, l'intervenuta sentenza chiarisce un punto dirimente anche per l'attività di cessione della partecipazione, con particolare incidenza positiva, anche di carattere patrimoniale, in favore dell'Ente.

A seguito di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, con deliberazione G.C. n. 30 del 30/03/2016 ha stabilito:

1- DI PRENDERE ATTO della perizia di stima per la valutazione economica della Farmacia Comunale, così come redatta dal Professionista incaricato dott. Vito Fanelli con studio in Bari, nel documento depositato agli atti –asseverato in data 24.03.2016- ed assunto al protocollo comunale in data 24.03.2016 con il n. 5062.

2- DI PRENDERE ATTO, conseguentemente ed allo stato attuale, in esito alle risultanze della perizia di stima asseverata, in euro 740.000,00 il valore della titolarità della farmacia ed in euro 6.500,00 il valore della quota di partecipazione del Comune di Adelfia nella società "Farmacia Comunale.

3 DI PRENDERE ATTO, infine, della nota acquisita al protocollo comunale al n. 5078 del 25/03/2016, con cui l'avv. Felice Eugenio Lorusso trasmette la sentenza del TAR Puglia – Bari, depositata il 24/03/2016, che accoglie il ricorso del Comune di Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla società "Farmacia Comunale Adelfia srl", chiarendo altresì che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono due entità distinte, tanto che vi è la necessità di un contratto regolatorio.

4-DI TRASMETTERE la presente determinazione al Segretario Generale quale soggetto individuato dal TAR Puglia Bari per la redazione del contratto di servizio, nonché al Responsabile del Settore Affari Generali, nella sua qualità di responsabile del procedimento di gara per la cessione della Farmacia Comunale; fornendo indirizzo agli stessi con il supporto del legale dell'Ente, di adottare tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del contratto di servizio e l'attivazione della procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, sia relativamente alla titolarità che alla quota di partecipazione societaria.

#### **4. Conclusioni.**

Come ampiamente esposto e motivato nel precedente paragrafo, a seguito di una complessa procedura giuridica ed estimativa, definita, allo stato, con le determinazioni assunte dalla deliberazione G.C. n. 30 del 30/03/2016, il Comune di Adelfia, nel rispetto delle previsioni della Legge n. 190/2014, potrà concludere entro l'anno 2016, mediante procedura di evidenza pubblica, la cessione della partecipazione, sia relativamente alla titolarità che alla quota nella società "Farmacia Comunale srl", in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e composta da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Si prevede che dalla cessione potranno conseguire al Comune i seguenti risparmi e vantaggi:

- risparmi per ulteriori versamenti o per diminuzione della propria quota a seguito di aumento di capitale per ripiano perdite.
- introito del prezzo di cessione.

2.2 GAL "Conca Barese" S.c.m. a r.l. – sede legale in Bitetto alla Piazza Aldo Moro n. 1 – C.F./P.IVA: 06989960726

La Società GAL "Conca Barese" S.c.m. a r.l. è di proprietà del Comune di Adelfia per una quota, alla data odierna, pari al 4,18 %, sul capitale sociale di € 150.000.00.

La Società ha come scopo sociale primario quello della predisposizione, della presentazione e della gestione dell'iniziativa comunitaria LEADER nell'ambito del territorio di competenza. Quindi le attività di tale società hanno come oggetto la conservazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, la produzione di iniziative per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile, il sostegno e la qualificazione delle attività agricole, artigianali, artistiche, culturali, turistiche e soprattutto la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio di competenza, che comprende i Comuni di Adelfia, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Cassano delle Murge, Sannicandro di Bari, Toritto e Palo del Colle.

La Società, pertanto, è stata costituita il 07/01/2010 per tale scopi, con data di scadenza 31/12/2050.

I soci sono 140 fra i Comuni sopra indicati, altri soggetti pubblici e privati.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare "un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle "società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni".

I servizi svolti dal G.A.L. sono certamente qualificabili come essenziali ed indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

L'art. 13 del TUEL attribuisce, infatti, ai Comuni tutte "le funzioni amministrative" che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

I sopra descritti servizi riguardano la popolazione ed il territorio comunale, rientrando nelle previsioni dell'art. 13 del TUEL, in quanto investono precipuamente l'utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico.

Non sussistono, inoltre, le altre condizioni previste dal comma 611 dell'articolo 1 della L. 190/2014 dalla lettera b) alla lettera e) e precisamente:

b) la società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) non può aggregarsi ad altre società di servizi pubblici locali di rilevanza economica in quanto non presenti nell'Ente;

e) Il Comune non versa somme di bilancio per i costi di funzionamento. L'Unica somma versata è quella relativa all'acquisto della propria quota. Il rappresentante dell'Ente non percepisce compensi.

La quota di partecipazione societaria non risulta significativa, in quanto inferiore al 5-10%, tale da non garantire il controllo del comune sulla società. Si conclude l'analisi con i dati relativi al risultato di esercizio degli ultimi 5 anni:


RISULTATO DI ESERCIZIO					
31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
0	0	0	- 919	-955	-2.775

Dall'analisi dei dati economico-finanziari riepilogati nelle tabelle che precedono si evidenzia che l'esercizio 2011 ha fatto registrare un risultato economico pari a 0, l'esercizio 2012 ha fatto registrare una perdita di esercizio di € 919,00, l'esercizio 2013 ha fatto registrare una perdita d'esercizio di € 955,00, mentre l'esercizio 2014 ha fatto registrare una perdita di esercizio di € 2.775,00. Tali risultati, peraltro, sono in linea con lo scopo privo di lucro della società. Si precisa che non sono previsti compensi per il rappresentante del Comune nella società.

Per quanto sopra descritto il Comune di Adelfia, come già stabilito con deliberazione C.C. n. 7 del 30/04/2015, quindi, **potrà mantenere la sua partecipazione nel GAL "Conca Barese" non sussistendo i presupposti per l'eliminazione e/o la soppressione della società in base alle condizioni previste dal comma 611 dell'articolo 1 della L. 190/2014 e non avendo sopportato costi di bilancio, se non quelli relativi alla sottoscrizione della propria quota.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Sig. Filippo LEUCE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippo Leuce', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long vertical stroke on the left side.